



Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione

Servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni
Antenna territoriale anti-discriminazioni
c/o Studio legale Conti-Capello
via Lamarmora 68
10128 Torino
Tel 011505244
Fax 011505244
e-mail: antidiscriminazione torino@gmail.com

ASGI Sede legale, Via Gerdil, 7 – 10152 Torino (Italia)
Tel. fax. 011/4369158 – e-mail: segreteria@asgi.it
www.asgi.it

Preg.mo dott. Stefano Viglione
Sindaco
Comune di Mondovì
Municipio
Corso Statuto, 15
12084 Mondovì (CN)

E p.c. UNAR
Ufficio nazionale Anti-Discriminazioni Razziali
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Pari Opportunità
Largo Chigi, 19
10087 ROMA

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi, 6/a
00198 Roma

OGGETTO: Parere sui profili di illegittimità della delibera dd. 21.3.2012, n. 27. Requisito obbligatorio della conoscenza della lingua italiana per avviare attività commerciali di somministrazione di prodotti alimentari (nuovo art. 66ter Regolamento di Polizia urbana).¹

¹ Il presente memorandum è redatto dal servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni avvalendosi anche del parere dell'avv. Fabio Spitaleri, dottore di ricerca in diritto dell'Unione europea e Professore a contratto di diritto comunitario del mercato interno e della concorrenza dell'Università di Trieste, per la parte riguardante i profili di diritto dell'Unione europea. L'ASGI rimane comunque l'unico responsabile per le opinioni espresse nel presente memorandum.

Premessa

L'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione), grazie al finanziamento offerto dalla Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS e dall'Open Society - Soros Foundations, ha promosso un servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose in Italia, articolato in diverse antenne territoriali antidiscriminazione, con sede a Trieste, Milano, Torino, Firenze e Roma. Il servizio antidiscriminazioni dell'ASGI si propone il monitoraggio e lo studio di comportamenti discriminatori, con lo scopo di tutelare le vittime e di contrastare le discriminazioni collettive con mirate azioni legali.

Si scrive la presente in relazione alla delibera dd. 21.3.2012, n. 27, con la quale il Comune di Mondovì ha introdotto, nel Regolamento di polizia urbana, un nuovo art. 66ter, rubricato "*Requisiti obbligatori per avviare attività da parte di cittadini stranieri*", il quale stabilisce che:

«I soggetti interessati all'avvio di attività di somministrazione alimenti e bevande, di commercio al dettaglio di generi alimentari e non, di attività artigianali con vendita al pubblico di prodotti alimentari devono possedere il requisito obbligatorio della conoscenza della lingua italiana.

I cittadini di nazionalità diversa da quella italiana devono garantire il rispetto del requisito obbligatorio della conoscenza della lingua italiana, per avviare attività di somministrazione alimenti e bevande, di commercio al dettaglio di generi alimentari e non, di attività artigianali con vendita al pubblico di prodotti alimentari: requisito che dovrà essere posseduto al momento dell'inizio delle attività predette da parte del richiedente o di un socio o di un dipendente, addetti al servizio di somministrazione e/o vendita, impegnati nella conduzione giornaliera dell'attività, certificata attraverso:

- un titolo di studio conseguito in Italia;
- un'altra certificazione (diploma o attestato di livello a corsi di italiano) rilasciati dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero o da CTP;
- superamento di una specifica prova effettuata presso il Comune di Mondovì, in caso di autocertificazione della conoscenza della lingua italiana, prova che sarà finalizzata ad accertare:
 - a) conoscenze di base della lingua italiana,
 - b) capacità di lettura e comprensione di un testo italiano,
 - c) conoscenza e padronanza, in lingua italiana, delle normative igienico-sanitarie vigenti, di quelle relative alla gestione dei pubblici esercizi, degli esercizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non e esercizi artigianali.

Le attività già operanti nel territorio comunale al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione sono tenute ad adeguarsi al requisito sopra stabilito entro e non oltre 06 – sei – mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

Nel caso in cui, nell'esercizio dell'attività, si verific[h] il venir meno del requisito obbligatorio della conoscenza della lingua italiana il Comune proced[e] a comunicare l'avvio del procedimento finalizzato alla pronuncia di sospensione dell'attività, assegnando all'interessato un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a 90 giorni per l'adeguamento» [correzioni aggiunte].²

² Il testo integrale del Regolamento di Polizia urbana del Comune di Mondovì è reperibile al link: http://www.comune.mondovi.cn.it/01_COMUNIZIONE/08Cart_SUP/REGOLAMENTI/55CR-PM001.pdf

Nella delibera è precisato che l'introduzione di tale articolo è ispirata, tra le altre cose, al principio di «tutela e garanzia del consumatore». Il consumatore – continua la delibera – «deve avere la massima garanzia che il titolare, il gestore e gli addetti alla vendita, alla somministrazione di [quell'] esercizio siano in possesso delle adeguate conoscenze della lingua nella quale sono scritte le basilari norme per la conduzione dell'esercizio (...)» [correzione aggiunta]. La delibera sottolinea l'importanza di «garantire una presenza costante all'interno degli esercizi predetti di soggetti che, in qualità di titolare, di socio, di addetto alle vendite, alla somministrazione impegnati nell'effettiva gestione dell'attività, conoscendo la lingua italiana assicurino il rispetto e la corretta applicazione delle normative vigenti nella conduzione giornaliera dello stesso esercizio».³

Con la presente, l'ASGI ritiene che tale delibera sia illegittima in quanto discriminatoria e contraria al dettato costituzionale, alla normativa interna antidiscriminatoria e alla normativa comunitaria, per le ragioni che di seguito si espongono.

Violazione dell'art. 117 Cost. per contrasto con la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni.

E' certamente da premettere che il Comune di Mondovì, al pari degli altri Comuni, non ha alcun potere autonomo di disciplina normativa per quanto attiene ai requisiti di accesso all'attività commerciale, dovendo rispettare i criteri definiti dalla normativa nazionale prima e regionale poi. Infatti il potere di un Comune ha spazi di autonomia solo per quanto attiene alla localizzazione delle aree e prescrizioni aggiuntive, ma solo in materia urbanistica.

La delibera del Comune di Mondovì, introducendo un criterio di conoscenza della lingua italiana richiesto soltanto ai cittadini di nazionalità non italiana, viene ad incidere ed invadere competenze riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, per quanto attiene alla materia della tutela della concorrenza (art. 117 c. 1 lett. e)⁴ e alla potestà legislativa della Regione, per quanto attiene alla materia del commercio, esorbitando dunque dalle proprie attribuzioni amministrative.

Secondo la Corte costituzionale, infatti, «riflettendo quella operante in ambito comunitario», la nozione di «concorrenza» contenuta in tale disposizione risponde all'esigenza di «assicurare la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici del settore, in ossequio ai principi comunitari della libera circolazione delle merci, delle libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi» (v. Corte cost., sent. n. 401 del 2007). La disciplina di tale requisito va riservata pertanto, in via esclusiva, alla disciplina statale, senza che residuino spazi per autonome previsioni da parte degli enti locali. D'altra parte, sarebbe piuttosto bizzarro che ogni singolo ente locale potesse disciplinare in maniera autonoma e diversa questo requisito, esponendo gli operatori di altre nazionalità, inclusi i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea, a una babele di disposizioni diverse da Comune a Comune.

L'accesso e l'esercizio di un'attività commerciale nel settore alimentare o di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinato dal D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 recante *Attuazione della Direttiva servizi 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*.

In particolare, l'art. 71, sesto comma, subordina l'accesso e l'esercizio di tale attività al possesso di uno dei seguenti requisiti:

³ Il testo integrale della delibera del Consiglio Comunale di Mondovì dd. 21.03.2012, n. 27 è reperibile al link: http://www.comune.mondovi.cn.it/01_COMUNE/05Carti_AttiAmn/Cedati/AttiAmministrativi/pdf/DE120391.pdf

⁴ Così viene opportunamente sottolineato anche di recente dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con riferimento a delibere, per molti aspetti analoghe a quella qui in esame, adottate da comuni lombardi; cfr. AGCM, Bollettino settimanale anno XXII, n. 35, reperibile al link: <http://www.agcm.it/bollettino-settimanale/6192-bollettino-352012.html>

- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

In ogni caso, fermo restando che il regime autorizzatorio in materia di somministrazione di alimenti e bevande, di cui al comma 1 dell'art. 64 del D.lgs. n. 59/2010, rientra nel riordino che lo Stato è chiamato ad attuare entro la fine dell'anno corrente ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.l. n. 1/2012, stabilendone la permanenza ovvero l'eventuale abrogazione della disposizione di legge che lo codifica, i Comuni dovranno adeguarsi ai principi e alle regole dettate dagli interventi di liberalizzazione entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 1 c. 4 del medesimo decreto.

Violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.)

La delibera comunale, nel fare riferimento esplicitamente ai “*cittadini di nazionalità diversa da quella italiana*” configura senza dubbio una ‘discriminazione diretta’ sulla base della cittadinanza nei confronti dei soggetti stranieri, sia provenienti da Paesi facenti parte dell'Unione Europea, sia di cittadini extracomunitari.

Il principio di ragionevolezza discende direttamente dal principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e viene utilizzato come criterio guida nel giudizio di legittimità degli atti normativi.

Così come affermato più volte dalla Corte Costituzionale, il principio di eguaglianza è violato anche quando una norma, senza un ragionevole motivo, tratti in modo diverso cittadini che si trovino in situazione eguale (sentenza Corte Cost. n. 432/2005), soprattutto nel momento in cui incide su principi fondamentali, quale ad es. quello della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.).

Una norma è da considerarsi discriminatoria quando viola il principio di parità di trattamento, poiché innanzi a soggetti che si trovano in situazioni eguali, comporta solo per alcuni di essi un trattamento deteriore e svantaggioso, senza che vi siano ragioni sufficientemente valide ed obiettive per giustificarlo e senza che tale criterio di svantaggio risponda a requisiti di necessità e proporzionalità.

Le ragioni addotte nel provvedimento a giustificazione del medesimo, riferite ad un'asserita esigenza di “tutela e garanzia del consumatore”, appaiono pretestuose rispetto all'effettiva finalità discriminatoria del provvedimento, ovvero quella di “scoraggiare” i cittadini stranieri dall'iniziare una nuova attività imprenditoriale e di disincentivare dal portarla avanti coloro, sempre stranieri, che già ne conducono una.

Violazione dell'art. 97 Cost. per contrasto con i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della P.A.

La norma contestata non pare neppure definire il livello di conoscenza della lingua richiesto agli interessati. In effetti, in tale disposizione manca qualsiasi riferimento – anche attraverso al c.d. QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) – al grado di conoscenze preteso. Il requisito linguistico appare quindi del tutto indeterminato e, in definitiva, slegato dall'attività che gli interessati intendono svolgere.

D'altra parte, la delibera non disciplina neppure le modalità della prova di accertamento delle conoscenze linguistiche. La discrezionalità lasciata all'Amministrazione nell'organizzazione delle prove espone i cittadini di altri Stati membri a possibili arbitri e lede pertanto i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.).

Violazione del divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità (art. 43 d.lgs. n. 286/98).

L'art. 43, d.lgs. 286/98, postula un generale divieto di discriminazione in ragione della nazionalità, della appartenenza razziale ed etnica, prevedendo che “[...]costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”.

Il legislatore ha poi formulato, nel secondo comma dell'art. 43 T.U. Imm., una tipizzazione delle condotte aventi sicuramente una valenza discriminatoria.

L'articolo prevede infatti che compia “in ogni caso” una discriminazione:

a) “il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;”

Gli atti sanzionabili possono avere sia la natura di atti non legislativi a contenuto normativo (regolamenti, bandi, condizioni o procedure che hanno l'effetto di discriminare ingiustamente il cittadino straniero), che quella di atti amministrativi materiali (per esempio, il rifiuto arbitrario opposto allo straniero da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio della sua attività).

Così pure alle lettere c) e d) si prevede che “In ogni caso compie un atto di discriminazione [...] chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità; [...] chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità”.

Profili di violazione del diritto dell'Unione europea relativo alla libertà di stabilimento.

Per quanto qui interessa, va anzitutto richiamato l'art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (nel prosieguo: il «TFUE»), il quale – com'è noto – vieta «le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro». Tale disposizione precisa che la libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese, in particolare di società, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini.

La Corte di giustizia ha da tempo precisato la portata di tale disposizione. Essa vieta, infatti, tutti quei provvedimenti nazionali che dissuadono o rendono meno attraente l'esercizio di un'attività autonoma in un altro Stato membro. Una disposizione nazionale che ostacolo in tal modo la libertà fondamentale di stabilimento è contraria all'art. 49 TFUE ed è quindi vietata, salvo che essa possa soddisfare quattro condizioni: essa deve applicarsi in modo non discriminatorio, rispondere a motivi imperativi di interesse pubblico, essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo (v., Corte giust., sentenze 30 novembre 1995, causa C-55/94, *Gebhard*, Racc. pag. I-4165, punto 37, e 9 marzo 1999, causa C-212/97, *Centros*, Racc. pag. I-1459, punto 34; si tratta di una giurisprudenza consolidata).

La Corte di giustizia ha già applicato tale test alle misure nazionali che impongono agli operatori di altri Stati membri «cognizioni linguistiche di un certo livello», nonché il possesso di titoli che consentano di «valutare tali cognizioni» (v. Corte giust. sentenze 28 novembre 1989, causa C-387/87, *Groener*, Racc. pag. 3967; 6 giugno 2000, causa C-281/98, *Angonese*, Racc. pag. I-4139; 4 luglio 2000, causa C-424/97, *Haim II*, Racc. pag. I-5148, par. 57).

La Corte ha stabilito che misure di questo tipo sono senz'altro vietate se, in spregio al principio di non discriminazione, svantaggiano i cittadini di altri Stati membri o impongono loro oneri che non sono invece

richiesti ai cittadini nazionali (v. Corte giust., sentenze *Groener*, cit., par. 23; *Angonese*, cit., par. 43). Tali misure devono essere quindi applicate «senza distinzione ai cittadini nazionali e comunitari» (Corte giust., sent. *Groener*, cit., par. 13; corsivo aggiunto).

La Corte di giustizia ha poi precisato che, anche quando perseguono un interesse generale, quale la valorizzazione della lingua nazionale (v. Corte giust., sent. *Groener*, cit.) o la tutela dei consumatori (v. Corte giust., sent. *Haim II*, cit.), le misure in questione violano comunque l'art. 49 TFUE se risultano sproporzionate, cioè se non sono idonee a raggiungere l'obiettivo perseguito o se vanno oltre quanto necessario per conseguirlo. In altri termini, l'imposizione di un requisito linguistico non deve risultare inutile o eccessivo, a seconda del caso considerato.

La giurisprudenza della Corte e le conclusioni degli Avvocati generali hanno fornito indicazioni sufficientemente precise sul giudizio di proporzionalità, chiarendo che esso deve essere svolto, caso per caso, in relazione alla natura dell'attività da esercitare, all'esperienza del soggetto considerato, alla documentazione richiesta, nonché al tipo di prova imposto per l'accertamento delle prescritte conoscenze.

A tal riguardo, va anzitutto sottolineato che una disposizione che imponga al soggetto interessato di acquisire le conoscenze linguistiche «sul territorio nazionale» è certamente discriminatoria e sproporzionata (v. Corte giust., sent. *Groener*, cit., par. 23). La Corte ha stabilito in più occasioni che l'impossibilità provare la conoscenza della lingua «con altre qualifiche equivalenti ottenute in altri Stati membri, dev'essere considerata sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito» (v. Corte giust., sent. *Angonese*, cit., par. 44).

Quando l'interessato non possiede le richieste certificazioni, acquisite in altri Stati membri o sul territorio nazionale, egli può essere sottoposto a una prova. In particolare, nel caso *Groener* la Corte ha ritenuto proporzionata l'imposizione di un «esame orale», a condizione che il mancato superamento di questo non impedisca al candidato di «ripresentarsi» «nuovamente» alla prova stabilita (Corte giust., sent. *Groener*, cit., par. 23). La Corte di giustizia non ha finora considerato la previsione di una prova scritta. Tuttavia, una prova di questo tipo andrebbe ritenuta sproporzionata, in particolare quando la redazione di un testo scritto costituisce un'attività «normalmente non insita nel lavoro» che l'operatore intende svolgere (v. Corte giust., conclusioni rese il 16 settembre 1999, dall'Avvocato Generale F.G. Jacobs, nella causa C-238/98, *Hocsman*, Racc. pag. I-6625, spec. par. 57).

Il principio di proporzionalità dovrebbe altresì escludere l'imposizione di qualsiasi prova, orale o scritta, alle persone che hanno «già esercitato nello Stato membro ospitante per un certo numero di anni senza mostrare alcuna insufficienza linguistica» (v. Corte giust., conclusioni dell'Avvocato Generale F.G. Jacobs nella causa *Hocsman*, cit., par. 57). In assenza di specifici elementi che attestino una carenza linguistica, la pretesa di una prova anche da parte di chi già possiede una significativa esperienza di lavoro nello Stato ospitante dovrebbe essere considerata eccessiva.

Ciò posto, la delibera in esame introduce un requisito linguistico che è, a nostro avviso, discriminatorio e sproporzionato.

Anzitutto, l'art. 66ter del Regolamento di polizia urbana appare discriminatorio, dato che configura un regime speciale di accertamento delle conoscenze linguistiche che è applicabile ai soli cittadini non italiani. Tale disposizione produce pertanto una discriminazione *diretta* basata sulla nazionalità, in flagrante contrasto con l'art. 49 TFUE. Non solo. L'articolo citato obbliga i cittadini non italiani ad acquisire «sul territorio nazionale» le pretese conoscenze linguistiche, escludendo quindi – come impone invece la giurisprudenza della Corte – la possibilità di provare tali conoscenze «con altre qualifiche equivalenti ottenute in altri Stati membri» (v. Corte giust., sent. *Angonese*, cit., par. 44). In effetti, le uniche certificazioni ammesse sono il titolo di studio conseguito in Italia oppure un diploma o un attestato rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero o da Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CTP). La disposizione contestata è quindi senza dubbio discriminatoria.

La discrezionalità lasciata all'Amministrazione nell'organizzazione delle prove espone i cittadini di altri Stati membri a possibili arbitri e lede, pertanto, il diritto di stabilimento loro garantito dall'art. 49 TFUE (v. per analogia Corte giust., sentenze 13 maggio 2003, causa C-463/00, *Commissione/Spagna*, Racc. pag. I-4581, spec. punti 74-76; 4 giugno 2002, causa C-483/99, *Commissione/Francia*, Racc. pag. I-4781, par. 50).

Inoltre, la delibera sottopone alla verifica delle conoscenze linguistiche anche le "attività" (*rectius*, gli esercenti) già operanti nel territorio comunale al momento dell'entrata in vigore della disposizione contestata. Essa sottopone, quindi, alla prova in questione anche cittadini di altri Stati membri che hanno «già esercitato nello Stato membro ospitante per un certo numero di anni senza mostrare alcuna insufficienza linguistica» (v. Corte giust., conclusioni dell'Avvocato Generale F.G. Jacobs nella causa *Hocsman*, cit., par. 57). La mancata esclusione di questi soggetti da detta prova rende la misura senz'altro eccessiva.

Più in generale, come già accennato, la misura introdotta dalla delibera comunale appare pretestuosamente fondata sulle esigenze di 'tutela del consumatore', ma anche presupponendo la buona fede e legittimità dell'obiettivo dichiarato, la misura non soddisfa ugualmente i requisiti di proporzionalità e necessità richiesti. Secondo tanto il diritto comunitario quanto sulla base del criterio interpretativo del principio costituzionale di uguaglianza fondato sulla 'ragionevolezza', il criterio di commisurazione all'obiettivo che si intende perseguire funge da metro di valutazione della proporzionalità di un limite rispetto al fine per cui viene posto: i requisiti richiesti devono essere funzionali al raggiungimento di un obiettivo, senza però andare al di là di quanto necessario per realizzarlo e senza che sia possibile sostituirli con altri meno restrittivi che permettano comunque di conseguire il risultato. A tale riguardo, si sottolinea che una normativa apposita sulla tutela dei consumatori è già presente nell'ordinamento così come tale obiettivo appare già tutelato dalla previsione che indica come necessari determinati requisiti professionali per svolgere l'attività lavorativa commerciale in ambito alimentare (il già citato d.lgs. n. 59/2010).

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopraesposte si ritiene che la misura di cui all'art. 66ter del Regolamento di Polizia urbana del Comune di Mondovì, sia discriminatoria e quindi contraria alle norme costituzionali, di diritto europeo, di diritto interno e se ne chiede pertanto l'abrogazione.

Si segnala la presente comunicazione anche all'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali) chiedendo l'emanazione di un' apposita raccomandazione ed un parere in merito, avvalendosi delle prerogative assegnategli dall'art. 7 c. 2 lett. b) e e) del D.lgs. n. 215/2003, in quanto Autorità Nazionale contro le discriminazioni razziali, costituita per effetto del recepimento della direttiva europea n. 2000/43/CE.

Si segnala la presente comunicazione anche all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, affinché emani una propria raccomandazione in proposito ed eserciti eventualmente le prerogative assegnategli dalla legge in caso di mancato rispetto della medesima.

Ringraziando per l'attenzione che Vorrete porre alla presente, porgiamo i nostri migliori saluti.

p. l'ASGI
servizio antidiscriminazioni
Antenna Territoriale anti-discriminazioni di Torino
Avv. Alessandro Maiorca

